

Rep. n. 754/2021

Prot. n. 47500

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito anche "codice") che dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D.Lgs. 81/2008, e, in particolare, l'art. 181 che pone l'obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio derivante da agenti fisici presenti nell'attività lavorativa, in ordine alle radiazioni ottiche artificiali coerenti e non coerenti (ROA) e ai campi elettromagnetici (CEM) - artt. 209 e 216 del predetto D.Lgs. 81/2008 -, avvalendosi di personale qualificato;

VISTO il D.Lgs. 101/2020, concernente l'attuazione della Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle Radiazioni Ionizzanti (RI);

CONSIDERATO che presso l'Università sono condotte attività di didattica e ricerca che possono prevedere l'impiego di Radiazioni Ionizzanti che impongono l'adozione di misure di sorveglianza fisica per mezzo di Esperti di Radioprotezione (art. 128 - comma 1 del D.Lgs. 101/2020) e l'assicurazione delle condizioni necessarie all'Esperto di Radioprotezione per lo svolgimento dei suoi compiti;

CONSIDERATO che il contratto rep. n. 5/2018 del 31.05.2018, ad oggetto l'affidamento del servizio di sorveglianza fisica sulle attività con rischio da Radiazioni Ionizzanti ad esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 230/95, e di valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali coerenti e non coerenti (ROA) e da campi elettromagnetici (CEM), ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 81/08, giungerà a scadenza il prossimo 01.06.2021;

ACCERTATO che per l'esecuzione del servizio necessario non è possibile ricorrere al personale in servizio dell'Università, in relazione al contenuto professionale richiesto dalle prestazioni;

TENUTO CONTO, altresì, che, secondo quanto definito dal comma 4 del predetto art. 128 del D.Lgs. 101/2020, le funzioni di Esperto di Radioprotezione non possono essere assolve dalla persona fisica del datore di lavoro, né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l'attività disciplinata, né dai preposti che ad essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza;

VISTA la nota prot. n. 433322 del 07.05.2021, a firma del Dirigente responsabile del competente Servizio di Prevenzione e Protezione, arch. Luciano Scacchi, che rileva la necessità di affidare il servizio di sorveglianza fisica sulle attività con rischio da Radiazioni Ionizzanti (RI) ad Esperto di Radioprotezione (EdR), ai sensi del D.Lgs. 101/2020, e di valutazione del Rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali coerenti e non coerenti (ROA) e da Campi Elettromagnetici (CEM), ai sensi del D.Lgs. 81/08;

CONSIDERATO che, come precisato nella suddetta nota:

- il costo complessivo per l'esecuzione del servizio è pari a euro 27.600,00 oltre IVA di legge e altri oneri di legge se dovuti;
- la durata contrattuale è di 36 mesi;

VERIFICATO che, in relazione al servizio necessario, non è possibile ricorrere alle iniziative attivate dalla Consip spa accertato che:

- al momento dell'adozione del presente provvedimento non sono attive Convenzioni stipulate dalla Consip spa cui, ai sensi dell'art. 1, comma 150, della Legge 228/2012, è fatto obbligo alle Università di aderire;
- all'interno del Mercato elettronico delle P.A., cui le Università sono obbligate a fare ricorso ai sensi della vigente normativa, non sono presenti bandi pertinenti;

TENUTO CONTO che il dott. Luigi Frittelli, già *Esperto qualificato* dell'Ateneo per il triennio 2018/2021, in possesso delle competenze professionali necessarie, ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire le attività connesse all'esecuzione del servizio, nel rispetto delle norme succitate;

DATO ATTO che in data 14.05.2021 il dott. Luigi Frittelli ha trasmesso apposita autodichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 44736 e resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

ACQUISITA agli atti la regolarità contributiva del predetto professionista - Numero Protocollo INPS_25120633 - Scadenza validità 29.06.2021;

DATO ATTO che i competenti uffici hanno provveduto alla consultazione del casellario ANAC senza rilevare iscrizioni pregiudizievoli;

CONSIDERATO che, per i restanti requisiti, nelle more dell'esito positivo delle relative verifiche, si procederà alla stipula del contratto sulla base della autodichiarazione resa; nel contratto che sarà stipulato saranno inserite specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione contrattuale e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

CONDIVISA, quindi, la proposta del Dirigente competente di affidare direttamente il servizio, senza soluzione di continuità, al dott. Luigi Frittelli, in considerazione del grado di soddisfazione maturato a conclusione del rapporto contrattuale in scadenza, in ragione dell'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, nel rispetto dei tempi ed ai costi pattuiti;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla Legge n. 120/2020, secondo cui, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, *Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*

VISTO il comma 3 del citato art. 1 della predetta legge, secondo cui *"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016"*;

CONSIDERATO, quindi, che sussistono i presupposti normativi per procedere nel rispetto delle modalità sopra indicate e affidare direttamente al dott. Luigi Frittelli il servizio di sorveglianza fisica sulle attività con Rischio da Radiazioni Ionizzanti (RI) ad Esperto di Radioprotezione (EdR), ai sensi del D.Lgs. 101/2020, e di valutazione del Rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali coerenti e non coerenti (ROA) e da Campi Elettromagnetici (CEM), ai sensi del D.Lgs. 81/08, per la durata di 3 anni;

ACCERTATO dai competenti uffici che la disponibilità finanziaria sui pertinenti conti del *budget* economico autorizzatorio relativo agli esercizi di riferimento è congrua per accogliere la spesa stimata per il contratto di appalto in questione;

VISTO l'art. 47 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università secondo cui le determinazioni relative all'esecuzione di lavori e all'acquisto di beni e servizi, nonché i relativi provvedimenti di spesa, sono assunti dai Dirigenti per importi inferiori a 40.000,00 euro;

VISTO il proprio decreto rep. n. 2156/2018, con il quale sono assunti, temporaneamente e fino a nuova nomina, la responsabilità ed il coordinamento della Direzione 2;

DECRETA

Art. 1

Per le finalità espresse in premessa ed ai sensi della normativa citata, è affidato al dott. Luigi Frittelli il servizio di sorveglianza fisica sulle attività con Rischio da Radiazioni Ionizzanti (RI) ad Esperto di

Radioprotezione (EdR), ai sensi del D.Lgs. 101/2020, e di valutazione del Rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali coerenti e non coerenti (ROA) e da Campi Elettromagnetici (CEM), ai sensi del D.Lgs. 81/08, per la durata di 3 anni, nel rispetto delle modalità e delle caratteristiche sopra esplicitate.

Art. 2

Il costo relativo all'affidamento del servizio di cui all'articolo che precede, per l'importo complessivo di euro 27.600,00 oltre IVA e altri oneri di legge se dovuti, graverà sul conto A.C.02.05.04.06.05 "Servizi professionali" del *budget* economico autorizzatorio per l'esercizio 2021, 2022 e 2023.

Art. 3

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'arch. Luciano Scacchi.

Il presente decreto è reso esecutivo nei modi di legge e sarà acquisito nel registro della raccolta interna.

Roma, 26/05/2021

Il Direttore Generale
dott. Pasquale Basilicata